



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sig. magistrati

dott.	Domenico Tagliatela	Presidente
dott.ssa	Gabriella Zanon	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1568/2019 R.G. – promossa con atto di citazione in opposizione ex art. 840 c.p.c. notificato il 7.6.2019 – vertente

TRA

UNICONFORT S.r.l., con sede in San Martino di Lupari (PD), via dell'Industria n. 21, c.f. 02805280241, in persona del legale rappresentante, dott. Davis Zinetti, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Sario, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Castelfranco Veneto (TV), Borgo Treviso n. 65,

opponente

E

STROYTEK LLC, con sede in 160011 Vologda (Russia), Gertsen Str. 56, C.F. 3525282872, P.I. 352501001, in persona del legale rappresentante sig. Panchenko Konstantin Olegovich, rappresentata e difesa all'avv. Giovanni Catanzaro, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Venezia- Mestre, Corso del Popolo n. 67,

opposta

avente ad oggetto: opposizione ex art. 840 c.p.c. al decreto n. 9/2019 emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia in data 16/17.4.2019 nel procedimento n. 230/2019 R.G. V.G., che ha dichiarato l'efficacia nella Repubblica Italiana del lodo straniero definitivo reso nella Federazione Russa in data 5 giugno 2018 dal Tribunale arbitrale commerciale internazionale presso la Camera di Commercio e





dell'Industria della Federazione Russa n. 1800 - M- 115 nella controversia tra le società STROYTEK LLC e UNICONFORT S.r.l.;

causa trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi con decorrenza dall'udienza del 17.6.2021 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

➤ conclusioni della parte opponente, UNICONFORT S.r.l.:

"Nel merito:

per i motivi esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi che il lodo emesso in data 5.6.2018 dal Tribunale arbitrale presso la Camera di commercio e dell'industria di Mosca non può essere riconosciuto e/o eseguito in Italia a norma degli artt. 839, 840 c.p.c. e, conseguentemente, revocarsi, annullarsi o comunque dichiararsi improduttivo di qualsiasi effetto il decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia in data 16 aprile 2019 (n. 230/19 R.G.V.G.), opposto con il presente atto.

Rigettarsi ogni contraria istanza avversaria.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria, in caso di contestazione avversaria sulle traduzioni dei documenti che si producono o comunque qualora la Corte lo ritenga opportuno, disporsi ex art 123 c.p.c. la nomina di un traduttore";

➤ conclusioni della parte ricorrente opposta, STROYTEK LLC: .

"In via principale: rigettare l'opposizione al riconoscimento del Lodo arbitrale straniero avanzata poiché del tutto infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e onorari di lite del presente procedimento".

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con ricorso ex art. 839 c.p.c. datato 4 aprile 2019, Stroytek LLC, società di diritto russo con sede a Vologda (Russia), ha chiesto alla Corte d'Appello di Venezia la dichiarazione di efficacia in Italia del lodo arbitrale pronunciato a Mosca (Federazione Russa) in data 5 giugno 2018 dal Tribunale arbitrale commerciale internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa nella controversia tra Stroytek LLC e Uniconfort S.r.l. (società italiana con sede in San Martino di Lupari (PD), via Dell'Industria 21), che ha condannato quest'ultima al pagamento in favore della prima della somma di € 468.436,50 + \$ 10.935,45 + RUB 900.000, deducendo a fondamento del ricorso: i) che in data 30 settembre 2013 era stato stipulato il Contratto n. 270-2013 avente ad oggetto la vendita e la messa in opera ed in funzione, da parte di Uniconfort S.r.l. a Stroytek





LLC, di cinque bruciatori meccanici modello Q-RUBRA 800, secondo l'Accordo Aggiuntivo al Contratto del 4 aprile 2014, le cui dotazioni e caratteristiche tecniche erano state indicate nell'Allegato n. 1 al Contratto, ivi compresa la potenza energetica di ciascun bruciatore, pari a 8 000 000 Kcal/h o 9280 kWh; ii) che il Contratto, redatto in lingua russa ed inglese, era stato debitamente tradotto ed autenticato dal Consolato Generale d'Italia a Mosca in data 2.10.2018; iii) che nel corso dell'esecuzione del contratto era sorta una controversia tra le parti in merito alla qualità e alla conformità dei prodotti venduti da Uniconfort S.r.l. a Stroytek LLC; iv) che nonostante numerosi solleciti, la società venditrice non aveva provveduto a ridurre il prezzo di quanto pagato dall'acquirente, né ad adeguare i prodotti ceduti allo standard qualitativo previsto dal contratto; v) che in ragione di tale inadempimento contrattuale, in data 11.7.2017, Stroytek LLC aveva presentato ricorso al Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera del Commercio e dell'Industria della Federazione Russa (MKAS) per vedersi accogliere le seguenti richieste: "a) *Condannare il venditore a pagare in favore dell'acquirente la somma di 1.263.223,00 euro a titolo di risarcimento per le perdite causate (dalla somma di 79.482 milioni di rubli, detratta da «UTK» all'Attore ai sensi dell'atto di compensazione crediti reciproci del 30/11/2015, calcolata sulla base del tasso di cambio in vigore il 24 maggio 2017, pari a 62, 92 rubli/dollaro USA); b) determinare la riduzione del prezzo da Contratto di tre bruciatori meccanici Q-RUBRA800 (p. 1 dell'allegato 1 del Contratto) da 1.890.000,00 a 1.494.000,00 euro; c) determinare la riduzione da 816.000 a 684.000 euro del costo contrattuale del bruciatore meccanico S-KIVKA (p. 2 dell'appendice 1 del contratto); d) determinare la riduzione del costo contrattuale del bruciatore meccanico Q-RUBRA (p.2 dell'appendice 1 del contratto) da 834.000,00 a 702.000,00 euro; e) condannare il venditore a pagare in favore dell'acquirente la differenza tra il costo contrattuale delle attrezzature previsto dal Contratto e il costo contrattuale ridotto nella misura di 660.000,00 euro"; vi) che il MKAS, ritenuta la propria competenza a conoscere e giudicare la controversia in forza della clausola compromissoria prevista al p. 12.1. del Contratto (secondo la quale "Tutte le controversie relative all'adempimento del presente Contratto, vanno risolte nei limiti del possibile in via pacifica. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la controversia, ad esclusione delle questioni di competenza dei Tribunali ordinari, dovrà essere sottoposta all'esame del Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera del Commercio e dell'Industria di Mosca, Regione di Vologda, città di Vologda, in conformità con il suo regolamento e l'applicazione delle norme di diritto materiale della Federazione Russa") iscriveva il procedimento azionato da Stroytek al n. 115-2017; vii) che il procedimento arbitrale si concludeva con l'emanazione del lodo n. 1800- M- 115 del 5 Giugno 2018, con cui veniva disposto di: "a) *Accogliere parzialmente la richiesta della**





società a responsabilità limitata "STROYTEK" nei confronti della società UNICONFORT S.r.l., San Martino di Lupari (PD), Italia di riduzione del prezzo del materiale fornito e di risarcimento (da parte del UNICONFORT a favore dell'Attore) della differenza tra il prezzo di contratto dell'apparecchiatura e il prezzo di contratto dell'apparecchiatura ridotto pari alla somma di 945.000,00 euro. b) Condannare la società UNICONFORT S.r.l. San Martino di Lupari (PD) Italia, al risarcimento a favore della società a responsabilità limitata "STROYTEK", Vologda, Oblast di Vologda, Federazione Russa, della somma di 468 436,50 euro, quale differenza tra il prezzo di contratto (d'acquisto) dei bruciatori pagato dall'Attore e il prezzo ridotto dei bruciatori determinato dai giudici nella presente sentenza. c) Condannare la società UNICONFORT S.r.l. San Martino di Lupari (PD) Italia, al risarcimento a favore della società a responsabilità limitata "STROYTEK", Vologda, Oblast' di Vologda, Federazione Russa della somma di 900.000,00 rubli per le spese sostenute da quest'ultima per l'esecuzione della perizia ed anche della somma di 10.935, 45 dollari USA per il pagamento della tassa di registrazione e di arbitrato da parte della società a responsabilità limitata "STROYTEK", Vologda, Oblast di Vologda, Federazione Russa. d) Non accogliere le restanti parti della causa"; viii) che il lodo n. 1800- M- 115 del Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa, redatto in lingua russa, veniva tradotto ed autenticato dal Consolato Generale d'Italia a Mosca in data 2.10.2018; ix) che in data 2.11.2018, Uniconfort S.r.l. aveva proposto impugnazione avverso il lodo avanti al competente Tribunale Arbitrale della Città di Mosca (numero procedimento A40-216530/18-141-1787), che all'esito del procedimento di impugnazione aveva respinto il gravame confermando il lodo impugnato; x) che in conseguenza del fatto che il lodo internazionale n. 1800- M- 115 del Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa era così divenuto definitivo e vincolante tra le parti, Stroytek risultava creditrice nei confronti di Uniconfort S.r.l.: -) della somma di \$ 10.935,45 a titolo di pagamento della tassa di registrazione e di arbitrato; -) della somma di RUB 900.000,00 a titolo di le spese sostenute da Stroytek LLC per l'esecuzione della perizia nel corso del procedimento avanti Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa; -) della somma di € 468.436,50 a titolo di risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il prezzo d'acquisto dei bruciatori pagato dal Stroytek LLC e il prezzo ridotto dei bruciatori come determinato dal MKAS.

2. In accoglimento del ricorso, il Presidente della Corte, con decreto n. 9/2019, ritenuta la propria competenza in relazione alla sede della parte intimata nel Distretto della Corte d'Appello di Venezia; ritenuto che è stata prodotta copia





conforme dell'originale del lodo, nonché degli strumenti contrattuali (con la clausola compromissoria: p. 12.1 del contratto 30.9.2013) con relativa traduzione asseverata; ritenuta la regolarità formale del lodo e non ravvisandosi la ricorrenza delle condizioni ostative di cui all'art. 839 c.p.c. (controversia non compromettibile ai sensi della legge italiana; disposizioni contrarie all'ordine pubblico); ritenuta pertanto l'istanza accoglibile ai sensi dell'art. 839 c.p.c., ha dichiarato "l'efficacia nella Repubblica Italiana del suddetto lodo straniero definitivo" dando avviso alla parte contro-interessata "della facoltà di presentare opposizione a questa Corte, entro trenta giorni dalla notificazione del presente decreto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 840 c.p.c."

3. Con atto di citazione in opposizione ex artt. 839, 840 c.p.c. notificato in data 7.6.2019, Uniconfort S.r.l. ha chiesto alla Corte "accertarsi e dichiararsi che il lodo emesso in data 5.6.2018 dal Tribunale arbitrale presso la Camera di commercio e dell'industria di Mosca non può essere riconosciuto e/o eseguito in Italia a norma degli artt. 839/840 c.p.c. e, conseguentemente, revocarsi, annullarsi, o comunque dichiararsi improduttivo di qualsiasi effetto, il decreto emesso dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia in data 16 aprile 2019 (n. 230/19 R.G.V.G.), deducendo, a fondamento della domanda:

- i) con il primo motivo – proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 840, co. 3, n. 3 e 4, c.p.c. – che il lodo era stato emesso all'esito di un procedimento illegittimamente deferito agli arbitri prima che un giudizio arbitrale potesse essere promosso;
- ii) con il secondo motivo – proposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 840, co. 3, n. 4, c.p.c. – che la costituzione del collegio arbitrale non era stata conforme all'accordo delle parti, essendo stata erroneamente devoluta la cognizione della vertenza alla competenza della MKAS;
- iii) con il terzo motivo – proposto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 839, co. 4, n. 1, 840, co. 3, n. 2, e co. 5, n. 1, c.p.c. – la violazione dell'ordine pubblico (processuale) e del diritto di difesa, in quanto il collegio arbitrale aveva delegato in termini inammissibili il potere di disciplinare la procedura di perizia ad una delle parti in causa (Stroytek LLC) e al consulente d'ufficio – tra l'altro scelto e pagato dalla parte stessa – sulla base di un accordo che quella sola parte ed il consulente d'ufficio avevano stipulato senza vincoli di sorta e senza essere nemmeno tenuti a coinvolgere l'altra parte processuale, che è stata costretta a subire le decisioni della controparte e del perito d'ufficio e una compressione dei termini tale da non consentire l'esercizio del diritto di difesa.





4. Stroytek LLC si è costituita nel presente procedimento di opposizione al rilascio dell'exequatur prendendo posizione sui motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.

5. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in cedizione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi.

II

Ragioni della decisione.

1. Primo motivo.

1.1 Con il primo motivo – rubricato: “Ex art. 840, terzo comma, n. 3 e/o 4 c.p.c. in quanto il lodo è stato pronunciato su una controversia non contemplata dalla clausola compromissoria e/o la costituzione del collegio arbitrale non è stata conforme all'accordo delle parti” – l'opponente lamenta l'illegittimità del procedimento arbitrale che ha condotto alla pronuncia del lodo, non essendo stata la sua introduzione preceduta dalla preliminare fase di negoziazione alla quale le parti avevano convenzionalmente condizionato la possibilità di deferire la controversia agli arbitri. Risulterebbe nello specifico violata la clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto oggetto di controversia, che dispone: “12. Arbitration. 12.1 All disputes and disagreements, which may arise out of the Contract or in connection therewith, are to be settled, if possible, by means of negotiations between the Parties. Should the Parties fails to come an agreement, the case dispute shall be submitted, without recourse to courts of Law, to the International Commercial Arbitration Court of the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, Vologda Region, Vologda”. Avendo le parti espressamente subordinato la possibilità di deferire la controversia in arbitrato al previo esperimento di una negoziazione tra loro e che solo in ipotesi di fallimento della negoziazione (“Should the Parties fail to come to an agreement”) il ricorso alla giustizia, in questo caso arbitrale, avrebbe potuto considerarsi legittimo, ne consegue che non essendosi svolta la prevista fase di trattativa finalizzata al raggiungimento di un'intesa, l'introduzione del procedimento arbitrale che ha condotto al lodo non può ritenersi legittima.

1.2 Il motivo è infondato.

1.3 Risulta attestato nelle premesse del Lodo che nel periodo compreso tra il mese di agosto del 2015 e il mese di luglio del 2016 Stroytek aveva inviato a Uniconfort numerose missive lamentando la presenza di vizi nei prodotti venduti, chiedendone l'intervento e la sistemazione (v. pag. 3 – 5 del Lodo, prodotto dalla





società opponente tradotto in lingua italiana in una versione sulla quale l'opposta non ha sollevato contestazioni).

Non risulta che tali missive siano mai state riscontrate dalla venditrice (Uniconfort S.r.l.), né che i macchinari siano mai stati adeguati alle caratteristiche del contratto, sicché Stroytek si è trovata oggettivamente nella necessità di adire il Tribunale Arbitrale di Mosca.

Tale ricostruzione dei fatti è stata allegata da Stroytek LLC nella comparsa di risposta e non è stata contestata dalla difesa della opponente, neppure negli scritti conclusivi, sicché deve ritenersi incontestata.

Va in ogni caso sottolineato che il termine impiegato non risulta conclusivo. In tema di riconoscimento di lodo straniero, ai fini della valida stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria non si richiede, infatti, che le parti, nell'esprimere la volontà attuale e definitiva di assumere l'arbitrato a strumento di risoluzione delle future controversie, impieghino un verbo avente un significato obbligatorio, equivalente a dovere o obbligo, atteso che la disponibilità dell'azione comporta di necessità che il suo esercizio – sia l'azione proposta davanti al giudice, sia l'azione proposta davanti ad un arbitro – si configuri come una facoltà della parte che vi ha interesse, o come un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale, e dunque, mai come un obbligo, e meno che mai come un dovere.

2. Secondo motivo.

2.1 Con il secondo motivo – rubricato: "Ex art. 840, terzo comma, n. 4 c.p.c. in quanto la costituzione del collegio arbitrale non è stata conforme all'accordo delle parti" – l'opponente lamenta che la clausola arbitrale di riferimento fa esplicito riferimento all'"International Commercial Arbitration Court of the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry, Vologda Region, Vologda" e che in essa la città di Mosca non è in alcun modo menzionata, diversamente da quanto scrivono gli arbitri, allorché, a pagina 6 del lodo, citando tra virgolette la clausola compromissoria, aggiungono le parole "di Mosca" ("La competenza del MKAS è posta in essere dal p. 12.1. del Contratto, secondo il quale "Tutte le controversie relative all'adempimento del presente Contratto, vanno risolte nei limiti del possibile in via pacifica. Qualora le parti non raggiungano un accordo, la controversia, ad esclusione delle questioni di competenza dei tribunali ordinari, dovrà essere sottoposta all'esame del Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera del Commercio e dell'Industria di Mosca, regione di Vologda, città di Vologda, in conformità (omissis)"). Poiché presso la Camera di Commercio di Vologda, unica città indicata nella versione originale della clausola arbitrale, non





esiste alcun Tribunale Arbitrale Internazionale, ne consegue che la clausola deve ritenersi invalida e comunque inidonea a legittimare la devoluzione della controversia agli arbitri, o quanto meno ad attribuirne la competenza alla MKAS.

2.2 Il motivo è infondato.

2.3 Le parti hanno pacificamente concordato che fosse il Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa competente a giudicare ogni controversia nascente dal contratto.

Nello specifico, nel lodo in questione si legge:

"Il Collegio Arbitrale ha preso in esame l'integrazione alla domanda giudiziale del 13 luglio 2017 in cui l'Attore ha confermato la competenza del Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria, il quale, ai sensi della legge "Sull'arbitrato commerciale internazionale", ha come sede Mosca ed è costituito presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa.

Il Convenuto non ha espresso obiezioni riguardo la presa in esame della controversia da parte del MKAS.

I giudici hanno preso atto del fatto che nessuna delle parti ha espresso la richiesta di tenere le udienze nella regione di Vologda, città di Vologda, ed anche di come, nella seduta del collegio arbitrale del 20 dicembre 2017, i rappresentanti delle parti abbiano confermato che al p. 12.1 del Contratto le parti intendessero proprio il Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa nella città di Mosca e non si siano opposte a che il dibattito avvenisse nella città di Mosca.

In questo modo i giudici sulla base dei punti 1-3 dell'articolo 7 della legge "sull'Arbitrato commerciale internazionale" ritengono che le Parti siano d'accordo a sottoporre all'esame della corte arbitrale amministrata dal MKAS le controversie emerse riguardo al Contratto".

Così stando le cose, risulta del tutto evidente come la controversia sia stata discussa e risolta davanti al Tribunale (arbitrale) in favore del quale entrambe le parti avevano prestato consenso, sicché deve escludersi che vi sia stata alcuna violazione rilevante in merito alla composizione del collegio arbitrale.

3. Terzo motivo.

3.1 Con il terzo motivo – rubricato: "Ex art. 839, quarto comma, n. 1 c.p.c. nonché ex art. 840, quinto comma, n. 1 [2] c.p.c: violazione dell'ordine pubblico (processuale). Ex art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c.: violazione del diritto di difesa" – l'opponente lamenta la violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e di imparzialità, sussumendoli, sia nel requisito ostativo della contrarietà all'ordine pubblico (motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo previsto sia dall'art. 839, quarto comma, n. 1 c.p.c. sia dall'art. 840, quinto comma,





n. 1 c.p.c.), sia in quello della lesione del diritto di difesa (di cui all'art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c.), senza però (deliberatamente) operare distinzioni tra le due previsioni sul presupposto che le conseguenze che derivano dalla riconducibilità dei motivi di opposizione all'uno o all'altro vizio sarebbero assolutamente identiche, conducendo in entrambi i casi al rigetto dell'istanza di exequatur. Nello specifico, il Collegio arbitrale si sarebbe reso responsabile di: i) aver incaricato un perito voluto da una delle parti in causa, ma non dall'altra; ii) non aver direttamente ed autonomamente stabilito ex ante alcuna regola di condotta per lo svolgimento della perizia, a tutela degli inviolabili diritti delle parti; iii) aver delegato ad una parte in causa e al perito la disciplina delle modalità di svolgimento della perizia, sulla base di un contratto stipulato senza il minimo coinvolgimento delle altre parti; iv) non aver adeguatamente vigilato sullo svolgimento della perizia e riequilibrato il procedimento ex post, una volta letta la perizia ed apprese le contestazioni sollevate da Uniconfort e da UTK, impendendo che le violazioni commesse dal perito producessero (ulteriori) effetti in danno delle parti, ed anzi, facendole di fatto proprie, giudicando proprio in base a quella perizia in cui le violazioni erano confluite.

3.2 Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili oggetto di contestazione.

3.3 Stante la presa di posizione della società opponente appare opportuno premettere che le nozioni di:

- a) contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento straniero,
- e
- b) di violazione del diritto di difesa di una della parti in giudizio

attengono a due censure ontologicamente diverse, seppure possano a volte rivelarsi connesse, sicché è opportuno procedere alla loro trattazione separata. Il primo concetto attiene infatti alla parte dispositiva, e alla conseguente ammissibilità di tale giudizio all'interno dell'ordinamento italiano; il secondo concerne, invece, le modalità di svolgimento del procedimento nel caso concreto nel Paese straniero.

3.3.1 Quanto al primo profilo (contrarietà all'ordine pubblico processuale della decisione del collegio arbitrale russo), per comprendere appieno il concetto di "ordine pubblico" è necessario prendere le mosse dall'art. 16 della legge n. 218 del 31 maggio 1995 secondo cui:

- a) la contrarietà all'ordine pubblico riguarda gli effetti dell'applicazione delle norme straniere richiamate da quelle di diritto internazionale privato e non la loro astratta applicabilità;





b) quando la norma straniera applicabile in virtù delle norme di D.I.P. non possa essere applicata per contrarietà all'ordine pubblico, non è immediatamente applicabile la lex fori, dovendosi prima verificare se sia possibile ricorrere ad altra legge straniera applicabile in virtù di un criterio di collegamento diverso da quello richiamato in prima battuta.

Il limite dell'ordine pubblico, oltre che dalle norme interne richiamate dalle Convenzioni e nei Regolamenti comunitari sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1, art. 21), alle obbligazioni extracontrattuali (Roma 2, art. 26), alle obbligazioni alimentari (Reg. n. 4/2009 art. 24), al divorzio e alla separazione (Reg. n. 1259/2012, art. 12) e in materia successoria (art. 35, Reg. n. 650/2012), è inoltre previsto nelle Convenzioni sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere (Bruxelles 1 e 1-bis). In molte Convenzioni e Regolamenti comunitari si richiede che la contrarietà all'ordine pubblico sia manifesta e la mancata previsione di tale carattere nelle nostre norme interne di D.I.P. viene ritenuta priva di effettivo significato giuridico.

A tale proposito che la Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92; 11 maggio 2000, C-38/98; 4 ottobre 2012, C-249/11) ha precisato che detto limite dev'essere interpretato in maniera restrittiva, non svolgendo una funzione protettrice degli Stati membri, a tal fine affermando che i giudici nazionali non devono avere cura delle regole sostanziali applicate, spesso molto differenti, quanto degli effetti che dal provvedimento emanano e questo in un'ottica di apertura e tolleranza nei confronti di ordinamenti stranieri e di istituti sconosciuti o diversamente regolati. Tale atteggiamento non sembra solo imposto dalla logica sottesa alle norme di diritto internazionale privato, ma anche dalla normativa interna, e in particolare dalla Carta costituzionale italiana agli articoli 10, 11 e 117.

La Corte di Giustizia chiarisce altresì che il concetto di ordine pubblico non può, e non deve, essere fatto coincidere con il concetto di norma imperativa o inderogabile. In questo contesto si è delineato un concetto di ordine pubblico processuale, tale per cui il riconoscimento delle sentenze straniere può avvenire allorché non sia rinvenibile alcuna violazione rilevante del diritto di difesa e del contraddittorio; con la precisazione che non ogni inosservanza della legge processuale straniera integra lesione dei diritti in questione, ma solo quella che ha effettivamente impedito al soggetto di esercitare i diritti fondamentali di difesa rispetto all'intero processo.

Si registra, dunque, un'evoluzione del concetto di ordine pubblico in chiave internazionale, che superando la vecchia nozione ancorata al concetto nazionale di





ordine pubblico (v. Cass., 24 aprile 1962, n. 818) prevede il riconoscimento delle sentenze straniere sulla base di criteri comuni.

In particolare, nella individuazione dell'esatta nozione di ordine pubblico può identificarsi un'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che accompagna a grandi linee l'evoluzione dottrinale e normativa.

La giurisprudenza più risalente era molto più sensibile alle esigenze di tutela dell'identità giuridica nazionale che a quella di uniformità della disciplina giuridica nello spazio, e quindi alla circolazione delle discipline di fonte straniera oltre le frontiere nazionali, affermando che il concetto di ordine pubblico non va inteso in senso internazionale, astratto e universale, ma trova il suo limite nell'ordinamento giuridico nazionale e mira ad assicurare, in ogni caso, il rispetto dei più elevati ed essenziali interessi del predetto ordinamento.

Già negli anni duemila si era però affermato e stabilizzato l'orientamento secondo cui i principi di ordine pubblico si identificano nei principi fondamentali della nostra Costituzione, o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale. A titolo esemplificativo si rileva che in materia di diritto delle obbligazioni l'orientamento della Cassazione è nel complesso molto restrittivo nell'accertamento del limite dell'ordine pubblico (cfr., ad es: Cassazione. n. 13928/1999, secondo cui la mancata assunzione per rogatoria di testi residenti all'estero e l'omessa motivazione sulla mancata ammissione di consulenza tecnica non integrano violazione di principi di ordine pubblico, rimanendo irrilevanti le modalità di regolamentazione del diritto di difesa in relazione ai singoli atti istruttori; Cassazione n. 16978/2006, che ha stabilito che non può considerarsi contraria all'ordine pubblico italiano la sentenza resa all'esito di un procedimento nel quale le modalità di notificazione o comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché difformi da quelle previste dalla legge italiana, siano state effettuate nel rispetto della normativa straniera e non abbiano comportato la violazione dei diritti fondamentali della difesa (nella specie, la comunicazione era avvenuta con plico raccomandato in luogo diverso dalla residenza del destinatario e l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto da persone qualificatesi come parenti); Cassazione. n. 3646/2013, che ha affermato che gli effetti della normativa svizzera sul diritto di riempimento della cambiale lasciata in bianco non contrastano con l'ordine pubblico internazionale poiché l'art. 14, comma 2, R.D. n. 1669/1933, pur considerato norma inderogabile nell'ordinamento italiano, non rientra tra i principi fondanti l'ordine pubblico internazionale; Cassazione n. 14650/2011, che ha affermato che la norma di legge inglese che ammetta l'acquisto di un bene in conseguenza di





un patto commissorio, non è contraria all'ordine pubblico internazionale, in quanto il relativo divieto non rientra fra i relativi principi fondanti l'ordine pubblico internazionale, come risulta dalla circostanza che il patto commissorio non è conosciuto né vietato in una parte rilevante dell'Unione europea; né l'art. 2744 c.c. costituisce norma di applicazione necessaria, tali essendo quelle spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate; Cassazione n. 17349/2002, che ha ritenuto non contrastante con l'ordine pubblico internazionale la corresponsione di interessi a tasso particolarmente elevato da parte di debitore italiano nei confronti di una società estera aggiungendo, in punto di fatto, che, comunque, detta corresponsione non costituiva il corrispettivo di un'operazione di natura creditizia (ossia di prestito in denaro, come richiesto dalla normativa nazionale antiusura), risultando, per converso, dovuta in conseguenza di un accertato inadempimento contrattuale; Cassazione n. 22332/2004, secondo cui non si pone in contrasto con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che, soggetto alla legislazione straniera secondo le prescrizioni di diritto internazionale privato, non riconosca allo stesso lavoratore la tredicesima mensilità e il Tfr, sempre che lo stesso lavoratore goda di fatto di un trattamento retributivo che globalmente risulti superiore a quello cui avrebbe diritto secondo la legislazione nazionale sulla cui base rivendichi i suddetti emolumenti; Cassazione n. 4040/2006, che ha escluso la contrarietà a ordine pubblico della disciplina straniera che non preveda la garanzia del divieto di interposizione, peraltro medio tempore abrogata anche nell'ordinamento interno).

In sintesi, riguardo all'ordine pubblico processuale in tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'Ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia U.E. 2 aprile 2009, causa C-394/2007), secondo la quale il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo.

Va inoltre precisato che la contrarietà all'ordine pubblico di cui all'art. 840, co. 5, n. 2, c.p.c. [*"Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la Corte d'Appello accerta che: (omissis) 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico"*] attiene esclusivamente alla parte dispositiva della decisione. In altri





termini, la Convenzione di New York e la normativa italiana che l'ha recepita (art. 839 e art 840 c.p.c.) non ammettono "procedimenti arbitrari contrari all'ordine pubblico", ma solamente "decisioni arbitrali contrarie all'ordine pubblico" (è ormai consolidato nella giurisprudenza in tema di lodi arbitrali il principio quello secondo cui al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale: cfr. Cass. 8 aprile 2004, n. 6947).

Infine, va considerato che in tema di riconoscimento di lodo straniero, l'error in iudicando non è compreso tra i vizi per i quali è data opposizione ai sensi dell'art. 840, terzo comma, numero 4), c.p.c., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformità all'accordo delle parti (o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non già del lodo o della decisione in esso contenuta. (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 6947 dell'8 aprile 2004).

Alla luce delle suesposte considerazioni – secondo cui la contrarietà del lodo all'ordine pubblico attiene solo ed esclusivamente alla parte dispositiva e limitatamente alla violazione dei principi fondanti il sistema costituzionale – deve escludersi la contrarietà all'ordine pubblico della decisione del collegio arbitrale russo in esame in quanto resa all'esito di un procedimento fattivamente partecipato da Uniconfort S.r.l. (come meglio si vedrà nel paragrafo che segue) avente ad oggetto la responsabilità della attuale società opposta per vizi della cosa mobile venduta e il relativo risarcimento del danno ex artt. 1490 e 1494 codice civile.

3.3.2 Quanto al secondo profilo (pretesa violazione del diritto di difesa in termini rilevanti ex art. 840, co. 3, n. 2, c.p.c.), si osserva preliminarmente che:

- a) il motivo di cui all'art. 840, co. 2, n. 2, c.p.c. è di stretta interpretazione e da valutare in base alle circostanze di ciascun caso concreto;
- b) il riconoscimento del lodo arbitrale, secondo lo spirito della Convenzione di New York, è subordinato a presupposti tassativi (Cassazione, sez. 1, 20 Gennaio 2000, n. 671);
- c) la condizione ostativa al riconoscimento di cui al n. 2, al pari di tutte quelle previste dall'art. 840 c.p.c., prevede che l'onere probatorio sia a carico della parte nei cui confronti la sentenza arbitrale è fatta valere. Invero, a più riprese la Cassazione ha ribadito (cfr. Cassazione, sez. 1, 23 aprile 1997, n. 10229) che la





disposizione richiamata – ponendo a carico della parte contro cui la sentenza arbitrale è fatta valere l'onere di dimostrare che non è stata debitamente informata della nomina dell'arbitro, o della procedura di arbitrato, o che le sia stato impossibile, per un altro motivo, di far valere tempestivamente le sue ragioni – si riferisce a fattori incidenti negativamente sulla possibilità di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale, ovvero dei momenti essenziali del suo sviluppo, onde implica una prova rigorosa dell'altro motivo che si eccipisce aver impedito la difesa;

d) l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, c.p.c., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta radicale impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti (Cassazione sez. 1, sentenza n. 12873 del 30 maggio 2006).

I concetti che devono essere tenuti in considerazione e confrontati sono pertanto quelli di "particolare disposizione processuale" e "impossibilità della difesa", il che significa che per aversi violazione del diritto a difendersi non basta la presenza di irregolarità procedurali, richiedendosi, per contro, una totale mancanza di partecipazione attiva al procedimento, un'impossibilità, cioè, in grado di precludere ogni controdeduzione e di annullare la facoltà di eccepire, inibendo ogni possibilità di appello (cfr. Cassazione sez. 1, sentenza n. 12873 del 30 maggio 2006: "(omissis) *La Corte del merito ha respinto il corrispondente motivo d'opposizione, avendo accertato che nel giudizio arbitrale l'odierna ricorrente ebbe ampie possibilità di far valere le sue difese, e che, per quanto riguarda la consulenza tecnica, le fu assegnato un termine per specificare i quesiti, un termine per esaminare la relazione dei consulenti tecnici, nonché altro termine, per presentare le proprie osservazioni, del quale si era avvalsa provvedendo a depositare una memoria in data 11 giugno 1999, prima che il collegio arbitrale, ritenendo non necessaria un'ulteriore istruttoria, pronunciasse il lodo; in tale giudizio non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 840 c.p.c., comma 3, n. 2, laddove dispone che il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati, se la parte interessata provi che nel procedimento arbitrale è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa*").

Ebbene, nel procedimento arbitrale di riferimento non è, oggettivamente, dato rilevare alcuna lesione di tale diritto, avendo avuto Uniconfort la possibilità di difendersi appieno e anche di appellare il lodo, in questo senso risultando





significativo l'esame degli eventi processualmente rilevanti succedutisi nel corso del procedimento, sia di primo che di secondo grado.

Nello specifico, la sequenza delle udienze e lo sviluppo del procedimento arbitrale (di primo grado e di impugnazione) nella Federazione russa è stato il seguente:

A) procedimento avanti alla Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa, primo grado:

1. 11.7.2017: Stroytek LLC presenta il ricorso arbitrale avanti al Tribunale Arbitrale Commerciale Internazionale presso la Camera del Commercio e dell'Industria della Federazione Russa (di seguito anche MKAS) contro Uniconfort S.r.l.;

2. 25.9.2017: il fascicolo processuale viene inviato a Uniconfort con lettera n. 1800-M-115/2746, consegnata in data 26 settembre 2017;

3. 27.10.2017: Uniconfort si costituisce in giudizio avanti al Collegio arbitrale;

4. 19.12.2017: Uniconfort presenta al MKAS richiesta di aggiunta di documenti agli atti del processo;

5. 20.12.2017: prima udienza davanti al Collegio arbitrale:

- i rappresentanti delle parti non esprimono riserve, né ricusazioni in merito alla composizione del collegio stesso;

- Stroytek presenta una richiesta di esecuzione di una perizia legale con l'indicazione delle domande ai periti;

- Uniconfort produce il protocollo del 15 dicembre 2017, secondo cui: i) "UTK" SrL ed Uniconfort si sono accordati affinché entro il 30 dicembre 2017 "UTK" SrL esegua a sue spese il riammodernamento dell'Apparecchiatura; ii) Uniconfort fornirà un ingegnere-energetico indipendente entro il 15 gennaio 2018 allo scopo di fornire alle parti tempo sufficiente per l'esecuzione dei lavori programmati di modernizzazione dell'Apparecchiatura; iii) il rappresentante di Uniconfort formalizza la richiesta di rinviare l'esame della causa ad una data non precedente al 20 gennaio 2018; iv) il rappresentante di Uniconfort dichiara di aver condotto di persona le trattative con l'utilizzatore finale - "UTK" SrL - e di essersi accordato affinché nel mese di gennaio 2018 sul luogo dell'installazione dei bruciatori si rechino degli specialisti per effettuare un controllo dell'Apparecchiatura;

6. 15.1.2018: udienza del Collegio Arbitrale:

a richiesta dei giudici arbitrali, il rappresentante di Uniconfort risponde confermando che in data precedente al 15 gennaio 2018 sono stati eseguiti dei test di controllo dell'Apparecchiatura, nell'ambito dei quali Uniconfort ha presentato un ingegnere-energetico indipendente, in assenza di rappresentanti di Stroytek LLC;



7. 5.2.2018: Uniconfort presenta al MKAS un documento in cui chiede di aggiungere documenti ai materiali del dibattimento, e segnatamente: la lettera n. 64 del 5 febbraio 2018 dello studio periti, "SMU ENERGETEKHSERVIS" con il consenso ad effettuare una perizia sui bruciatori metallici Q-RUBRA800;

8. 6.2.2018: udienza del Collegio Arbitrale:

i) viene discussa la questione relativa allo svolgimento della perizia, compresa la scelta dell'esperto e la discussione delle domande da sottoporre al suo esame.

ii) a domanda degli arbitri il rappresentante di Uniconfort risponde confermando che in data precedente al 15 gennaio 2018 sono stati eseguiti dei test di controllo dell'Apparecchiatura nell'ambito dei quali Uniconfort ha presentato un ingegnere-energetico indipendente;

iii) in relazione alla scelta del perito:

- il rappresentante della società attrice dichiara che la società "SMU ENERGETEKHSERVIS" (Repubblica di Bielorussia) proposta da Uniconfort per effettuare la perizia ha delle relazioni commerciali in atto con la stessa Uniconfort, e pertanto non può essere considerata indipendente;

- il rappresentante di Uniconfort conferma di avere relazioni commerciali con "SMU ENERGETEKHSERVIS" in quanto si avvale delle prestazioni degli specialisti di quest'ultima per operazioni di montaggio e configurazione; conferma, inoltre, che l'esperto dalla stessa proposto non possiede titoli accademici;

- per tali ragioni il Presidente del Collegio arbitrale propone di non esaminare tale proposta;

- Stroytek presenta come possibile perito Paley E.L., evidenziando che non sussistono rapporti commerciali e che l'esperto è un riconosciuto specialista nel settore termoelettrico, oltre ad essere stato l'autore di un manuale universitario sulla materia;

- il rappresentante di Uniconfort dichiara di non avere riserve nei confronti dell'esperto Paley E.L. per quanto riguarda la sua preparazione e ribadisce la richiesta di effettuare la perizia sulla centrale termica;

9. 26.2.2018: Stroytek, in conformità con la decisione del collegio arbitrale del 6 febbraio 2018, il 19 Febbraio 2018 presenta al Tribunale una copia del Contratto n. 02/02-2018 per l'esecuzione della perizia, insieme con gli ordini di pagamento n. 118 del 20 febbraio 2018 e 135 del 26 febbraio 2018, attestanti il pagamento delle prestazioni del perito per un importo totale di 1.800.000 rubli, incl. 18% di Iva;

10. 27.2.2018: sopralluogo degli impianti da parte del perito incaricato dal Collegio su accordo delle parti;





11. 2.3.2018: mail dell'avvocato Sabitov al Perito;
12. 12.3.2018: inizio delle operazioni peritali e termine ultimo per il deposito documenti delle parti, come già comunicato dal perito in data 28.2.2018;
13. 28.3.2018: scambio di mail tra il Perito e l'avv. Sabitov in cui si lamenta la ristrettezza dei termini;
14. 2.4.2018: deposito della relazione peritale presso il Collegio arbitrale;
15. 27.4.2018: udienza del Collegio arbitrale:
 - i) viene esaminato il perito al fine di dare la possibilità alle Parti di rivolgergli domande e di presentare eventuali specialisti affinché questi potessero eventualmente apportare ulteriori contributi tecnici in contraddittorio;
 - ii) Uniconfort presenta al Tribunale i seguenti documenti: integrazione in data 23 aprile 2018 della propria Memoria in riferimento alla richiesta dell'attrice, alla modifica della stessa e alla relazione peritale; precisazione in merito all'integrazione fatta alla propria Memoria in riferimento alla relazione peritale; dichiarazione in data 25 aprile 2018 relativa al conteggio delle perdite presentato dall'attrice e alla riduzione proporzionale del costo di cinque bruciatori.
 - iii) Uniconfort contesta la fondatezza delle richieste dell'attrice, la Relazione Peritale e le conclusioni a cui è giunto il perito. Nello specifico:
 - a) ha dichiarato di essere stata informata in ritardo dell'inizio della perizia in data 27 febbraio 2018;
 - b) ha dichiarato di aver ricevuto il programma in lingua russa e nel giorno di esecuzione della perizia;
 - c) ha dichiarato di non essere stata messa a conoscenza del suddetto programma e di altri documenti;
 - d) ha dichiarato di non aver potuto partecipare appieno all'esecuzione della perizia e di comprendere il contenuto di alcuni documenti;
 - e) ha dichiarato che non le fosse stato concesso un lasso di tempo sufficiente per la raccolta e la trasmissione della suddetta documentazione;
 - f) ha dichiarato che il perito non ha tenuto in considerazione le rimostranze di Uniconfort, espresse in lettera datata 2 marzo 2018;
 - g) ha dichiarato che il perito ha utilizzato formulazioni non corrette e la formulazione di accuse all'indirizzo del proprio rappresentante;
 - h) ha dichiarato che i risultati della relazione peritale non corrispondono alle domande formalizzate dal collegio arbitrale;
 - i) ha contestato la conclusione dell'Esperto secondo il quale il combustibile utilizzato durante la perizia rispetta i parametri indicati nel Contratto;





- j) ha affermato che i campioni di combustibile prelevati non fossero quelli previsti e non fossero quindi corrette le conclusioni del perito;
- k) ha affermato che sia stato falsificato un documento allegato alla Relazione Peritale;
- l) ha contestato la conclusione dell'Esperto sul mancato rispetto da parte di Uniconfort dei propri obblighi di fornitura della documentazione tecnica e delle istruzioni di montaggio;
- m) ha contestato la conclusione dell'Esperto sul funzionamento della Caldaia;
- n) si è espressa a favore delle conclusioni dell'esperto in merito alla velocità di bruciatura del combustibile;
- o) si è opposta all'accettazione della richiesta di risarcimento della somma di 1.129.326,5 formalizzata dall'attrice come rimborso delle perdite subite;
- p) ha contestato il valore probatorio dell'atto di conclusione dei lavori di montaggio e i lavori, intermedi, di configurazione e avviamento dell'Apparecchiatura del 19 giugno 2015;
- q) ha ripetutamente sottolineato che il 30 ottobre 2015 le parti avevano sottoscritto l'atto di consegna dei lavori, che confermava il proprio adempimento alle obbligazioni assunte;
- r) ha richiamato l'attenzione sul fatto che tra i documenti acquisiti agli atti del processo non figurano documenti comprovanti le perdite subite;
- s) ha contestato la possibilità di riscossione dei danni in euro, avendo l'attrice subito perdite in rubli;
- t) ha sottolineato che era terminato il periodo di garanzia, fissato in 33 mesi dalla data di consegna;
- u) ha affermato illegittima l'applicazione del coefficiente proporzionale tra la capacità di contratto e la capacità massima del bruciatore;
16. nel Lodo il Collegio arbitrale ha risposto alle contestazioni sollevate da Uniconfort dando atto che:
- i) "nell'udienza del 27 aprile 2018 alle parti è stata data la possibilità di rivolgere all'Esperto ogni quesito inerente la Relazione Peritale e le spiegazioni da egli fornite nell'udienza di arbitrato";
- ii) "Dopo aver ascoltato, nell'udienza del 27 aprile 2018, l'Esperto che ha risposto dettagliatamente alle domande dei rappresentanti delle parti e dei giudici riguardo alle modalità di esecuzione dei test e dei conteggi compiuti nell'ambito della perizia e agli indicatori utilizzati nel calcolo della capacità dei bruciatori e delle caldaie, e dopo aver esaminato le dichiarazioni Uniconfort e della Parte Terza





riguardanti l'infondatezza e la scorrettezza della procedura di esecuzione della perizia e delle conclusioni fatte dall'Esperto, il Collegio Arbitrale è arrivato alla conclusione che le ragioni addotte dal Uniconfort e dalla Parte Terza non possono essere considerate causa del riconoscimento della Relazione Peritale come non professionale e non accurata”;

iii) “Né Uniconfort, né la Parte Terza hanno espresso delle obiezioni contro la candidatura della società a responsabilità limitata “PKB TEPLOENERGETIKA” nella persona del direttore generale Paley E.L.”.

B) Procedimento avanti al Tribunale Arbitrale della Città di Mosca, secondo grado, Tribunale Statale, relativo all’impugnazione proposta da Uniconfort S.r.l. avverso il lodo internazionale n. 1800- M- 115 del 5 Giugno 2018:

1. 1.11.2018: Udienza del Tribunale Statale: all’udienza risultavano presenti: “Per parte ricorrente: nessuno per Uniconfort, pur ritualmente avvertita. Per parte resistente: Stroytek, per il tramite dell’Avvocato. Per parte terza: nessuno per la Parte Terza, pur ritualmente avvertita”;

2. 27.12.2018: Ordinanza di Rigetto dell’impugnazione di Uniconfort;

3. 27.1.2019: inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’Ordinanza del Tribunale Statale avanti al Tribunale del distretto di Mosca; omessa impugnazione e conseguente inoppugnabilità del lodo all’interno della Federazione Russa.

C) Considerazioni di sintesi.

La ricostruzione degli eventi del procedimento arbitrale consente di escludere la violazione del diritto di difesa nei termini sopra indicati, dovendo ritenersi che Uniconfort abbia avuto adeguata possibilità di difesa in entrambi i gradi, ma che le argomentazioni dalla stessa addotte non siano state ritenute fondate e come tali meritevoli di accoglimento.

Nello specifico:

- con riferimento al procedimento arbitrale di primo grado, Uniconfort S.r.l.:
 - si è costituita regolarmente (in data 27.10.2017);
 - ha prestato il consenso alla composizione del Collegio arbitrale;
 - ha prestato il consenso alla nomina del perito nella persona del direttore generale Paley E.L. della società a responsabilità limitata “PKB TEPLOENERGETIKA”;
 - ha potuto produrre tutta la documentazione ritenuta opportuna (nelle date 19.12.2017, 20.12.2017, 27.04.2018);
 - ha richiesto e ottenuto dal Collegio arbitrale (in data 20.12.2017) di poter effettuare un sopralluogo degli impianti in data 15.1.2018;





- ha ottenuto un rinvio del procedimento dal 20.12.2017 fino al 6.2.2018;
- in data 27.2.2018 ha inviato un proprio rappresentante al sopralluogo fissato dal perito (mentre per Stroytek non era presente nessuno);
- in data 20.12.2017 ha avuto la facoltà di poter riammodernare l'Apparecchiatura: cfr. pag. 11 del Lodo: "Secondo il protocollo del 15 dicembre 2017 presentato nella seduta dal Convenuto, la "UTK" SrL ed il Convenuto si sono accordati affinché entro il 30 dicembre 2017 la "UTK" SrL esegua a sue spese il riammodernamento dell'Apparecchiatura, mentre il Convenuto fornirà un ingegnere-energetico indipendente entro il 15 gennaio 2018. Allo scopo di fornire alle parti tempo sufficiente per l'esecuzione dei lavori programmati di modernizzazione dell'Apparecchiatura, il rappresentante del Convenuto ha formalizzato la richiesta di rinviare l'esame della causa ad una data non precedente al 20 gennaio 2018". Tuttavia, all'udienza del 6.2.2018 non disponeva della documentazione relativa ai lavori eseguiti il 15.12.2018;
- ha avuto la possibilità di rivolgere al perito ogni quesito inerente alla Relazione Peritale e avanzare le proprie osservazioni in udienza, possibilità di cui si è in concreto avvalsa sollevando all'udienza del 27.4.2018 le sopra riportate eccezioni di merito, nessuna delle quali, peraltro, riproposte in fase di gravame;
- ha comunque subito all'esito del procedimento una condanna al pagamento di una somma pari a solo un quinto di quanto inizialmente richiesto dall'attrice Stroytek.

Con l'ulteriore considerazione:

I) riguardo al contraddittorio e al diritto di difesa nella consulenza tecnica svolta nel procedimento arbitrale:

- i) che il "Contratto" stipulato tra Stroytek e il Perito altro non è che l'atto negoziale con il quale è stato formalizzato l'incarico professionale, determinato dal fatto che le spese per l'espletamento della perizia erano state inizialmente poste dagli Arbitri a carico di Stroytek. Da tale accordo emerge in ogni caso chiaramente che ogni fase delle operazioni peritali avrebbe dovuta essere resa nota a tutte le parti processuali (cfr. punto 6 e 6.1. dell'accordo: "L'esperto notifica al Cliente a e a parte controversa sulla disponibilità della conclusione), come è poi effettivamente stato;
- ii) che ad Uniconfort non sono stati concessi solo cinque giorni per partecipare, ma quasi 20 su 35 disponibili per il perito, tenuto, altresì, conto del fatto che già dal 15.1.2018 Uniconfort avrebbe potuto effettuare in totale assenza di contraddittorio il riammodernamento degli impianti;





II) riguardo al diritto all'assistenza tecnica con c.t.p. e sull'obbligo per il c.t.u. di inviare alle parti la bozza di perizia e di consentire la formulazione di osservazioni:

i) che dalla parte motivazionale del lodo emerge chiaramente la circostanza che il Perito aveva indicato nelle proprie conclusioni come l'avv. Sabitov gli avesse inviato alcuni documenti (parzialmente compilati in russo e in italiano), poi inclusi nella composizione del rapporto in forma elettronica;

ii) che l'Esperto ha sottolineato di aver determinato empiricamente la potenza delle centrali termiche, e quindi non basandosi esclusivamente sui documenti;

iii) che il Perito è stato convocato in udienza e tutte le parti gli hanno potuto porre domande su tutte le circostanze ritenute rilevanti, svolgendo considerazioni sulle quali il Collegio arbitrale ha poi preso posizione nel Lodo (cfr. pag. 52 del lodo, dove risulta dettagliatamente motivato per quali ragioni gli Arbitri hanno accolto alcune delle conclusioni formulate del Perito);

III) riguardo alla perentorietà dei termini assegnati alle parti, che a prescindere da ogni altra considerazione in merito alla possibilità per il Perito di provvedere alla fissazione di termini in funzione della necessità di concludere il procedimento in tempi ragionevoli e all'osservazione che Uniconfort ha omesso di specificare quale sarebbe stato il pregiudizio dalla stessa in conseguenza subito, non risulta in concreto la fissazione di termini perentori, come indirettamente confermato dalla circostanza che Uniconfort ebbe a chiedere la concessione di un termine di sospensione del procedimento per un mese il giorno 20.12.2017, un altro termine a difesa con mail del 2.3.2018 ed un altro ancora con mail del 28.3.2018, né, ancora, risulta neppure allegato che per tale motivo la società convenuta si sia trovata nella oggettiva impossibilità di produrre la documentazione richiestale, tanto più considerato che si trattava di documentazione dalla stessa predisposta e di cui era quindi ovvio che dovesse disporre, potendo farne comunicazione anche telematica;

IV) riguardo alla congruità dei termini assegnati alle parti e alla affermata violazione del diritto di difesa per eccessiva ristrettezza dei termini, che – al di là ed oltre la considerazione già svolta in merito alla distinzione tra violazione procedimentale e radicale ablazione della possibilità difensiva e a quella per cui i termini erano uguali per tutte le parti – va escluso che tale violazione ci sia stata, considerato:

- che le operazioni peritali si sarebbero dovuto concludere entro 35 giorni dal pagamento del compenso del perito;





- che tale pagamento venne eseguito il 26.2.2018, sicché la data di conclusione delle operazioni avrebbe dovuto essere il 2.4.2018)
 - che il Perito avrebbe dovuto comunicare l'inizio della ricerca "visual check" (non delle operazioni peritali!) almeno 5 giorni prima (telegramma del 22.2.2018);
 - che in data 27.2.2018 venne effettuata una visione degli impianti (un c.d. sopralluogo) da parte del Perito a cui aveva partecipato il rappresentante di Uniconfort (che dunque nessuna doglianza può sollevare al riguardo);
 - che in data 12.3.2018 ebbero inizio le operazioni peritali ed è quindi da quel momento che il Perito ha cominciato ad effettuare la valutazione tecnica sui beni venduti da Uniconfort a Stroytek;
 - che il perito ha acquisito la documentazione offerta da Stroytek, ma non quella di Uniconfort (nel verbale unito alla perizia si legge: "La parte italiana non ha fornito la documentazione tecnica prevista ai pp. 1.2, 3.5, 3.6, 6.4 del contratto") solamente in quanto questa non gli è mai stata consegnata e ciò nonostante che la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali fosse stata ricevuta da Uniconfort il 22.2.2018, la quale aveva, quindi, a disposizione venti giorni per curarne il deposito. Con l'ulteriore osservazione che Uniconfort aveva già effettuato i test e le proprie analisi dell'impianto con un proprio perito indipendente, sicché aveva (e comunque avrebbe dovuto avere) i documenti tecnici pronti già dal 15 gennaio;
- V) riguardo ai limiti all'acquisizione di documenti, che i termini erano identici per Uniconfort e per Stroytek e per entrambi sono iniziati a decorrere dal 27.2.2018 e si sono conclusi il 2.4.2018;
- VI) riguardo alla inammissibilità di una perizia esplorativa, che dalla lettura del lodo e della documentazione di riferimento appare evidente come gli Arbitri non abbiano demandato ad una C.T.U. esplorativa l'esito della controversia, disponendola e utilizzandola, correttamente, solo per l'accertamento di alcuni imprescindibili elementi di natura tecnica;
- VII) riguardo alla imparzialità del Perito, che non vi sono evidenze in tal senso, considerato: -) che il Perito è stato nominato su accordo delle parti; -) che il Perito ha effettuato le comunicazioni di avvio il 22.2.2018, e quindi cinque giorni prima del sopralluogo (effettuato il 27.2.2018) e venti giorni prima l'inizio delle operazioni peritali (12.3.2018); -) che il Perito ha concesso ad Uniconfort i medesimi termini (circa due settimane) concessi a Stroytek per l'invio della documentazione; -) che il Perito ha legittimamente rigettato le ulteriori richieste di Uniconfort di posticipare il procedimento, non avendo l'obbligo di concederlo e considerato che ad Uniconfort era stato concesso direttamente dal Tribunale arbitrale tutto il mese di gennaio





2018 per ripristinare gli impianti; -) che Uniconfort ha potuto produrre tutta la documentazione ritenuta opportuna nelle date del 19.12.2017, 20.12.2017, 27.4.2018; -) che il Perito non risulta aver acquisito alcun documento falso che sia poi stato ritenuto rilevante per la decisione. In sintesi, non risultano parzialità "patologiche" né nello sviluppo del procedimento, né nella decisione, ma solamente un contraddittorio fisiologicamente sviluppatosi che si è concluso con il rigetto di alcune richieste dell'attore e alcune del convenuto.

4. In conclusione, per le esposte ragioni va respinta l'opposizione proposta da Uniconfort S.r.l. contro il decreto di questa Corte che ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana il lodo straniero definitivo reso nella Federazione Russa in data 5 giugno 2018 dal Tribunale arbitrale commerciale internazionale presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione Russa n. 1800 - M- 115 nella controversia tra le società Stroytek LLC e Uniconfort S.r.l..

III

Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della opponente Uniconfort S.r.l. e a favore di Stroytek LLC con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria in cui si è concreto sviluppato il giudizio di opposizione nell'ambito dello scaglione di riferimento parametrato al valore dichiarato della controversia (da € 260.001 a € 520.000).

Stante il rigetto integrale dell'opposizione va dato atto che sussistono a carico della opponente società Uniconfort S.r.l. le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione;
- b) condanna l'apponente Uniconfort S.r.l. a rimborsare all'opposta Stroytek LLC le spese di lite del presente giudizio, che liquida, per compensi, in € 13.560, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;





- c) dà atto della sussistenza a carico della società opponente (Uniconfort S.r.l.)
dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

dott. Federico Bressan

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela

Arbitrato in Italia

